

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 16 aprile 2012, n. 2181.

*È legittima l'esclusione di un candidato la cui dichiarazione di accettazione della candidatura è priva della data dell'autenticazione, costituendo quest'ultima elemento essenziale delle formalità previste dall'art. 21 del T.U. 445/2000.*

*Omissis.*

Rilevato che l'odierno appellante è stato escluso dalla lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale, perché l'autenticazione della sua firma di accettazione della candidatura non reca la data dell'autentica.

Ritenuto che le firme degli atti relativi alla partecipazione al procedimento elettorale devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 del Testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, (C. di S., V, 1 marzo 2011, n. 1272) e di queste la data costituisce elemento essenziale (C. di S., V, 23 settembre 2005, n. 5011);

Rilevato che l'appellante non ha dimostrato il rispetto del principio appena enunciato, essendo incontrovertibile in causa che l'autentica della sua accettazione della candidatura non reca la data dell'autentica stessa.

Atteso come correttamente precisato dal primo giudice, che non può condurre a diversa conclusione la considerazione del fatto che, nel disporre l'esclusione dell'odierno ricorrente, la commissione elettorale abbia impropriamente fatto riferimento ad una, invero non sussistente, regolarità dell'autenticazione.

Come già chiarito, infatti, l'assenza della data nell'autenticazione esclude la regolarità di quest'ultima, la quale non può certo essere "sanata" da un non corretto riferimento al fatto che la dichiarazione sarebbe stata "regolarmente autenticata". L'uso di tale espressione non può nemmeno determinare un vizio di non idoneità della motivazione dell'esclusione della candidatura, in quanto quest'ultima nella sostanza è stata correttamente disposta per la carenza di un elemento essenziale dell'accettazione della candidatura, rappresentato dalla data in cui essa è avvenuta e la cui mancanza non può essere sanata dall'autenticazione, a sua volta incompleta a causa della medesima assenza della data.

*Omissis.*